

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2003, n. 654.**

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003 (Art. 28 legge regionale n. 25/2001). U.P.B. H41 ..... Pag. 61

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2003, n. 655.**

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003 (Art. 28 legge regionale n. 25/2001) in attuazione della legge regionale 15 maggio 2003, n. 13 ..... Pag. 62

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2003, n. 663.**

Modificazione alla D.G.R. n. 1593/2002 recante «Legge regionale 7 dicembre 2001 n. 32: Interventi a sostegno della famiglia. Osservatorio permanente sulle famiglie» ..... Pag. 63

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2003, n. 664.**

Art. 6 legge regionale 18/2002 concernente «Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche». Criteri e modalità per la erogazione dei contributi ai comuni ..... Pag. 64

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2003, n. 705.**

DGR 23 maggio 2003 n. 464. Approvazione dello schema di bando di cui all'Asse prioritario IV, per la Misura IV.4 «incentivi per il Terzo Settore» prevista nel DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e nel relativo Complemento di Programmazione. Integrazione allegato B ..... Pag. 66

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2003, n. 798.**

Deliberazione concernente la legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, art. 45. Interventi a favore di piccoli comuni, programma di viabilità. Attuazione del riparto e approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti relativamente al 70% dello stanziamento del capitolo 2003 C12515, destinato ad un programma di viabilità per i piccoli comuni ..... Pag. 67

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2001, n. 506.**

Costituzione Comitato di Coordinamento Regionale dei Servizi Integrati per le Adozioni Nazionali ed Internazionali. Pag. 73

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2003, n. 273.**

Modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 506 del 9 agosto 2001 concernente «Costituzione Comitato di Coordinamento Regionale dei Servizi Integrati per le Adozioni Nazionali ed Internazionali». Sostituzione membri dimissionari e nomine nuovi componenti ..... Pag. 16

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2003, n. 302.**

Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002, attuazione art. 307, Consiglio del Personale. Modifica decreto n. 620 del 1° settembre 2000. Sostituzione del Presidente ..... Pag. 78

**DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 giugno 2003, n. 764.**

Decreto ministeriale 27 marzo 2001 e d.G.r. 26 aprile 2002, n. 527. Determinazione n. 168/2003, n.134/2003 e 498/2003. Integrazione ulteriori sedi periferiche CAA Centro autorizzato nazionale assistenza produttori agricoli s.r.l. Pag. 80

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 21 luglio 2003, n. 945.**

Regolamento CE n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006. D.G.R. n. 2007/2000 e D.G.R. n. 1625/01, Misura 1.2 «insediamento giovani agricoltori». Ammissione a finanziamento di n. 3 domande in provincia di Latina, oggetto di riesame istruttorio definitivo con esito positivo. Spesa di Euro 60.000. Organismo pagatore AGEA. .... Pag. 91

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 24 luglio 2003, n. 968.**

Legge 10 febbraio 1992, n. 164, art. 10, lettera c). Autorizzazione alla riduzione limitatamente alla campagna 2003, della resa di vino per ettaro, di cui al disciplinare di produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini a DOC «Frascati» e DOC «Frascati» (superiore) ..... Pag. 95

**DISPOSIZIONI DEL DIRETTORE 28 luglio 2003, n. 72501.**

Legge regionale 17 settembre 1974, n. 46 come modificata ed integrata dalle leggi regionali 11 giugno 1975, n. 65 e 14 gennaio 1984, n. 3. Sostituzione dei nominativi dei funzionari della Regione Lazio e del rappresentante di Arsial nella Commissione Regionale per i problemi vitivinicoli del Lazio per il quinquennio 2001-2006, istituita con DPG n. 111/2001, del 22 febbraio 2001 ..... Pag. 96

**DIPARTIMENTO SOCIALE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 28 luglio 2003, n. 1671.**

DGR del 13 giugno 2003, n. 485. Avviso pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati alla erogazione di un servizio informativo rivolto alle famiglie denominato «Pronto Famiglia». Impegno di spesa Euro 294.000,00 (IVA compresa), capitolo H41106, esercizio finanziario 2003 ..... Pag. 98



OGGETTO: deliberazione concernente la L.R. 6 febbraio 2003, n.2 - art. 45. Interventi a favore di piccoli comuni - programma di viabilità.  
Attuazione del riparto e approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti relativamente al 70 % dello stanziamento del cap. 2003 C12515, destinato ad un programma di viabilità per i piccoli comuni.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, di concerto con l'Assessore agli Affari Istituzionali ed Enti Locali;

VISTA la legge 109/93 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 18 giugno 1989, n. 72 recante norme relative alla viabilità nella Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, norme in materia di opere e lavori pubblici;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, disciplina del sistema organizzativo;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l'art.45 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 finanziaria per l'esercizio 2003;

VISTA la legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 di bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 gennaio 2003, n. 34, approvazione del documento tecnico per il bilancio annuale e pluriennale;

PREMESSO che con l'art. 94 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 finanziaria regionale per l'esercizio 2002 sono stati promossi interventi per opere pubbliche nei piccoli comuni definiti ai sensi dell'art. 156, comma 1 lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 267/2000 per promuoverne lo sviluppo socio-economico e migliorare la qualità della vita dei residenti;

PREMESSO che l'art. 45 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, destina per l'esercizio finanziario 2003, una quota pari al 70% dello stanziamento del capitolo C12515 per un ammontare di euro 875.000,00, ad un programma di viabilità a favore dei piccoli comuni;

ATTESO che la norma citata delimita classi demografiche con popolazione residente fino a 2.999 abitanti, definite in base alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente l'anno di riferimento;



CONSIDERATO che con il citato art. 45 è stato disposto di predisporre per l'anno 2003 un programma di viabilità secondo criteri e modalità da definire con deliberazione della Giunta regionale e, pertanto, si è implicitamente derogato alla disciplina generale di cui all'art. 93, comma 1 della legge regionale 6/1999 per cui si rende possibile stabilire un apposito termine di 30 giorni per la presentazione delle relative domande anche al fine di assicurare l'economicità del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 45 stabilisce che i predetti criteri e modalità siano definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Trasporti e lavori pubblici di concerto con l'Assessore competente in materia di Affari istituzionali ed enti locali;


RITENUTO di dovere individuare le tipologie di interventi finanziabili ai sensi del predetto art. 45 della legge regionale 2/2003 in quelli riferentesi a :

- Eliminazione delle situazioni di pericolo nella circolazione;
- Miglioramento dei collegamenti con strade extraurbane;
- Ampliamento di sedi stradali;
- Consolidamenti strutturali dei sedimi stradali;
- Manutenzione o restauro di strade o piazze del centro storico;
- Miglioramento o manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.
- Miglioramento della circolazione in genere;

RITENUTO, altresì, di dovere assicurare la più ampia possibilità di fruizione dei benefici di cui al citato art. 45 stabilendo pertanto un limite massimo di finanziamento pari a euro 35.000,00 per ogni comune interessato;

RITENUTO, inoltre, di dovere definire i parametri, i criteri ed i pesi ponderali per garantire il più razionale ed efficace impiego dei fondi stanziati, specificandoli come appresso indicato:

- 1) Dimensione demografica del comune: (peso ponderale 50/100) – punti da 1 a 4 in termini inversamente proporzionali alla popolazione residente;
- 2) Trasferimenti erariali individuali: (peso ponderale 30/100) – Punti da 1 a 4 in base ai dati sul trasferimenti erariali individuali, pubblicati dall'ANCI e relativi a due anni precedenti il provvedimento di concessione del finanziamento
- 3) Completamento di opere o interventi parzialmente realizzati (peso ponderale 10/100) – punti da 1 a 4 in relazione al grado di completamento che l'intervento realizza;



- 4) Qualità e rilevanza del progetto per la comunità locale (peso ponderale 10/100) – punti da 1 a 4 in relazione della rilevanza dell'obiettivo raggiunto rispetto all'esigenze della collettività locale interessata;

secondo quanto meglio specificato all'allegato A) parte integrante della presente delibera.

VISTI i dati pubblicati dall'ANCI, con riferimento ai trasferimenti erariali individuali per l'anno 2001;

VISTO l'allegato A) riguardante i parametri, i criteri e i fattori di ponderazione per la concessione e il riparto dei fondi destinati al programma di viabilità dei piccoli comuni di cui all'art.45 L.R. 6 febbraio 2003 n. 2, parte integrante della presente delibera;

VISTO l'allegato B) riguardante lo schema di domanda concernente la richiesta di finanziamenti, a valere sul Cap. C 12515 destinato al programma di viabilità dei piccoli comuni di cui all'art.45 L.R. 6 febbraio 2003 n. 2, parte integrante della presente delibera;

All'unanimità

**DELIBERA**

8 AGO, 2003

Di attivare per l'anno 2003 il programma di viabilità in favore dei piccoli comuni con la disponibilità di euro 875.000,00 stanziati sul capitolo C 12515 del bilancio di previsione 2003, in attuazione dell'art. 45 della legge regionale 6 febbraio 2003 n. 2, richiamando tutto quanto indicato nelle premesse come parte integrante del presente dispositivo.

Di approvare i "criteri per l'erogazione dei contributi" di cui all'allegato A), e lo schema di domanda di cui all'allegato B) parte integrante della presente deliberazione.

Di costituire un'apposita Commissione, per la valutazione delle domande ammissibili a contributo e la formazione della relativa graduatoria, presieduta dal Direttore della Direzione Regionale delle Infrastrutture o da un suo delegato, e da altri tre commissari nominati con determinazione del medesimo Direttore Regionale, di cui un tecnico in servizio presso la propria Direzione e gli altri due componenti su designazione della Direzione Regionale "Istituzionale e Enti Locali".

Di incaricare la competente Direzione regionale Infrastrutture a porre in essere tutti gli atti necessari per le finalità di cui alla presente deliberazione.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

ALL. A)

**REGOLAMENTO E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI  
DESTINATI AL PROGRAMMA DI VIABILITA' DEI PICCOLI COMUNI  
(art. 45 L.R. 2/2003)**

**1. Generalità**

Il presente regolamento è finalizzato a dare attuazione alla seconda parte dell' art. 45 della legge regionale 6 febbraio 2003 n. 2, concernente interventi di viabilità a favore dei piccoli comuni.

Gli interventi presi in considerazione sono relativi a opere variamente attinenti alle condizioni locali della viabilità e del traffico veicolare.

**2. Dotazione e ripartizione finanziaria**

Le dotazioni finanziarie del programma sono quelle previste al Cap. C12515, che per il corrente esercizio finanziario ammontano a Euro 875.000,00 (ottocentostantacinquemila).


L'importo massimo del contributo erogabile per singolo comune: euro 35.000,00 (trentacinquemila).

**3. Soggetti destinatari**

Comuni sino a 2.999 abitanti.


**4. Tipologia degli interventi ammessi a contributo**

- Eliminazione di oggettive situazioni di pericolo nella circolazione;
- Miglioramento dei collegamenti con strade extra - urbane;
- Ampliamento di sedi stradali esistenti;
- Consolidamenti strutturali afferenti sedimi stradali esistenti;
- Manutenzione straordinaria di sedi stradali anche nei centri storici, con accluse le relative piazze o slarghi;
- Miglioramento e manutenzione della segnaletica orizzontale o verticale.
- Miglioramento della circolazione in genere;



**5. Termini e modalità di presentazione delle domande**

Le domande, redatte secondo la modulistica di cui all'allegato B), devono essere inoltrate alla Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture entro il 30 giugno di ogni anno. Per quanto al corrente esercizio finanziario, le domande dovranno essere inoltrate a detta struttura Regionale, entro giorni 30 (trenta) a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione sul BUR della Regione Lazio.



**Modalità di inoltro delle domande:** le domande, in doppia copia e in busta singola, devono essere indirizzate alla Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, Via Capitan Bavastro 108 00154 ROMA. Le stesse domande possono essere consegnate anche a mano nel termine perentorio sopra indicato ed entro l'ordinario orario di lavoro di detta struttura regionale.

Sulla busta, oltre alla data e al numero di protocollo della domanda, deve essere specificato il seguente riferimento:

“L.R. 2/2003 – art. 45. Programma di viabilità nei piccoli Comuni – Relativa annualità” (es. per corrente esercizio finanziario scrivere: esercizio finanziario 2003)”.

Alla domanda dovrà essere allegato il progetto preliminare dell'opera, ovvero una relazione tecnica descrittiva dei lavori da eseguire con relativo quadro economico, sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, ovvero da un tecnico incaricato, nel qual caso detta relazione dovrà essere controfirmata dal legale rappresentante dell'ente.

## **6. Procedura di selezione**

La procedura è costituita dalle due fasi della ammissibilità e della valutazione.

### **6.1. Ammissibilità delle domande**

Non sono ammissibili le domande:

1. presentate oltre i termini previsti;
2. prive della firma del rappresentante legale;
3. prive del progetto preliminare, ovvero di una relazione tecnica con relativo quadro economico;
4. incomplete o erronee.

La fase dell'ammissibilità è curata dalla Direzione Regionale Infrastrutture.

Il responsabile del procedimento, individuato nell'ambito di detta Direzione Regionale competente, trasmette le domande ammissibili alla Commissione per la valutazione ai fini della formazione della graduatoria, appositamente costituita secondo quanto alla delibera che approva il presente regolamento.

### **6.2. Criteri di valutazione delle domande**

Ai fini della valutazione degli interventi verranno presi in considerazione i seguenti parametri:

1. Dimensione demografica del comune;
2. Trasferimenti erariali individuali;
3. Completamento di opere o interventi parzialmente realizzati;
4. Qualità e rilevanza dell'intervento per la comunità locale.

Per ognuno dei predetti parametri la Commissione di valutazione attribuirà un punteggio variabile tra 1 e 4 secondo i criteri di seguito indicati per ciascun parametro:

- 1) Dimensione demografica del comune: inversamente proporzionale all'ampiezza della popolazione, cosicché i comuni di minore dimensione otterranno il punteggio più alto,



pertanto per comuni da 2.000 a 2.999: punti 1; da 1.000 a 1.999: punti 2; da 500 a 999: punti 3; sino a 499 abitanti: punti 4;

- 2) Trasferimenti erariali individuali: un punteggio da 1 a 4 in base ai dati sui trasferimenti erariali individuali relativi a due anni precedenti il riparto, in base ai dati pubblicati dall'ANCI, relativamente comuni con popolazione sino a 2.999 abitanti che per l'anno 2001 evidenziano un trasferimento erariale massimo di Euro 1.477,45-, pertanto relativamente al riparto 2003 verranno attribuiti punti 1 da € 1.108,10 a € 1.477,45 - punti 2 da € 738,73 a € 1.108,09 - punti 3 da € 369,37 a € 738,72 - punti 4 da € 0 a € 369,36;
- 3) Completamento di opere o interventi parzialmente realizzati: un punteggio da 1 a 4 in relazione al grado di avanzamento che realizza l'intervento, attribuendo il punteggio minimo pari a 1 nel caso in cui non sia presente questo requisito, e il punteggio massimo pari a 4 nel caso in cui l'intervento realizzi il completamento dell'opera;
- 4) Qualità e rilevanza dell'intervento per la comunità locale: la Commissione di valutazione attribuirà un punteggio variabile tra 1 e 4 in relazione alla qualità tecnica del progetto, ed alla rilevanza all'obiettivo raggiunto con l'intervento medesimo, nonché alla corrispondenza dello stesso alle esigenze delle comunità locali.

Al fine di tenere adeguato conto della diversa rilevanza dei parametri sopra descritti, i punteggi relativi saranno misurati tenendo conto dei seguenti fattori di ponderazione:

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) <u>dimensione demografica del comune</u>                           | peso ponderale 50/100; |
| 2) <u>trasferimenti erariali individuali</u>                          | peso ponderale 30/100; |
| 3) <u>completamento di opere o interventi parzialmente realizzati</u> | peso ponderale 10/100; |
| 4) <u>qualità e rilevanza del progetto per la comunità locale</u>     | peso ponderale 10/100. |

A parità di punteggio complessivo avranno priorità nella graduatoria i Comuni di minore dimensione demografica.

#### 7. Ammissione al finanziamento – pubblicità

Le domande in graduatoria, secondo l'ordine progressivo e fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile per ciascun esercizio finanziario, sono ammesse al finanziamento con Determinazione della Direzione Regionale Infrastrutture.

Con la medesima Determinazione viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo e l'elenco delle domande non ammissibili con la relativa motivazione.

La determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce notifica della chiusura dei procedimenti nei confronti di tutti gli interessati.

#### 8. Erogazione

L'erogazione del finanziamento viene disposta dalla Direzione Regionale Infrastrutture con le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980 n. 88 e successive modifiche e integrazioni.



ALLEG. alla DELIB. N. 798  
DEL 1 AGO. 2003

ALL. B

Alla Regione Lazio  
Dipartimento Territorio  
Direzione Regionale Infrastrutture  
Via Capitan Bavastro, 108/110

00154

ROMA

**OGGETTO:** Domanda di finanziamento Legge Regionale 2/2003, art. 45, parte seconda. Programma di viabilità. (relativo esercizio finanziario es. per corrente esercizio finanziario scrivente: esercizio finanziario 2003).

Con riferimento a quanto previsto dalla norma in oggetto si fa domanda di finanziamento per la seguente opera / intervento:

Tipologia: \_\_\_\_\_

Opera / Intervento: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Completamento: \_\_\_\_\_ Nuova opera / Intervento: \_\_\_\_\_

Costo presunto: Euro \_\_\_\_\_

Dimensione demografica del comune: \_\_\_\_\_

Importo pro capite dei trasferimenti erariali: \_\_\_\_\_

Rilevanza dell'intervento per la comunità locale: \_\_\_\_\_  
(breve illustrazione)

Nominativo del referente \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Si dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda corrispondono al vero.

Data

Timbro e firma del rappresentante legale